

REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL
DELLA “RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE I.G.P.”

Art. 1

Finalità

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, in riferimento a quanto disposto dal D.M. 12 settembre 2000, n. 410 e dall'articolo 3 dello statuto ed agli effetti di una maggiore rispondenza della disciplina della produzione e valorizzazione dell'IGP “Rucola della Piana del Sele”, il funzionamento tecnico del Consorzio di tutela (di seguito denominato Consorzio) è regolato, oltre che dalle disposizioni statutarie, dalle seguenti norme, alle quali tutti i soci, all'atto dell'adesione, si impegnano a rispettare.

Art. 2

Consorzio

I dati raccolti ed in possesso del Consorzio hanno funzione di conservazione e se ne limitano l'uso in base ai disposti della normativa vigente.

Il Consorzio provvede al regolare aggiornamento dei dati raccolti e trasmessi dai soci eseguendo delle verifiche incrociate, se necessario, con Enti ed Istituzioni Pubbliche.

Al fine di accertare la veridicità dei dati forniti dai soci, il Consorzio è autorizzato in qualunque momento ad effettuare, in ogni sede, i riscontri necessari.

Art. 3

Soci

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, ogni socio, all'atto dell'iscrizione al Consorzio, deve allegare, oltre a quanto previsto dagli art.10- 14 dello statuto consortile, i dati relativi alla produzione e/o al confezionamento della IGP “Rucola della Piana del Sele” dell'azienda nell'anno precedente, su apposita scheda fornita dal Consorzio, qualora esistente.

Art. 4

Quota di ammissione

Con la domanda di adesione al Consorzio, l'aspirante consorziato è tenuto, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, al versamento della quota di ammissione, che viene stabilita nelle seguenti misure, in relazione alla categoria di appartenenza degli operatori della filiera:

- per i produttori in misura pari ad euro 50 per ettaro di serre dichiarate all'organismi di controllo;

- per i soli confezionatori di prima gamma la quota di ammissione viene stabilita in Euro 500,00, per tutti i restanti confezionatori Euro 1.500,00.

Si precisa che gli ettari alla base della determinazione della quota di ammissione, vengono arrotondati considerando la cifra successiva più significativa. Se questa cifra è maggiore o uguale a 5, la cifra viene arrotondata per eccesso, altrimenti viene arrotondata per difetto.

Qualora l'aspirante consorziato appartenga ad entrambe le categorie esso sarà tenuto al versamento previsto per entrambe le categorie.

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, il versamento della quota di ammissione dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, l'ammontare della quota di ammissione potrà essere aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione del Consorzio, con propria deliberazione.

Art. 5

Contributo consortile

Il contributo annuo consortile, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, è funzionale alla copertura delle spese del Consorzio per svolgere le funzioni delegate di cui alla legge n. 526/99.

Sono tenuti al versamento del contributo tutti i soci e l'importo del contributo è determinato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

L'importo è stabilito, per le due categorie di operatori, in proporzione alla quantità di prodotto controllato e/o certificato, sulla base dei dati forniti dall'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, riferiti alla precedente campagna di raccolta e confezionamento. I predetti contributi, sempre nel rispetto del precedente comma, possono essere richiesti su base previsionale.

L'ammontare del contributo annuo per singola categoria e per fasce di prodotto controllato e certificato è determinato annualmente con delibera del consiglio di amministrazione, in relazione ai costi sostenuti dal Consorzio nell'anno precedente e alle spese presunte dell'anno in corso.

Il contributo dovrà essere inderogabilmente versato, con le modalità indicate dal consiglio di amministrazione, entro 4 (quattro) mesi dallo svolgimento dell'assemblea annua di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 6

Costi di gestione delle attività

Il contributo consortile di cui all'articolo 5 si compone di una quota fissa associativa annuale, determinata annualmente con delibera del consiglio di amministrazione, e dai costi di gestione delle attività del Consorzio.

I costi di gestione del Consorzio per le attività *erga omnes*, di cui all'art. 14, commi 15 e 16 della legge n. 526/99, ai sensi del D.M. 12 settembre 2000 n. 410, con riferimento in particolare alle attività di promozione/valorizzazione e alle attività di vigilanza e tutela, sono posti a carico:

- per le attività di promozione e valorizzazione:

- euro XX per Kg di rucola "controllata" ai produttori agricoli soci e non soci;

- euro XX per Kg di rucola "certificata igp" ai confezionatori soci;

- per le attività di vigilanza e tutela:

- euro XX per Kg di rucola "controllata" ai produttori agricoli soci e non soci;

- euro XX per Kg di rucola "certificata igp" ai confezionatori soci;

Tutti gli altri costi del Consorzio sono posti a carico dei soli soci con il seguente riparto:

- euro XX per Kg di rucola "controllata" ai produttori agricoli;

- euro XX per Kg di rucola "certificata igp" ai confezionatori.

L'ammontare dei costi che saranno posti a carico di ciascuna categoria della filiera non potrà superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dal D.M.12 aprile 2000 n. 61414.

Art. 7

Funzionamento dell'Assemblea generale

Ai sensi dei D.M. 12 aprile 2000 n. 61413 e n. 61414 e dell'articolo 29 dello Statuto, all'Assemblea generale partecipano, con diritto al voto, tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi di cui ai precedenti articoli e che non risultino sospesi od esclusi.

Nel rispetto della norma e delle percentuali di rappresentatività, i voti attribuibili sono pari al 66% del totale dei voti per la categoria dei produttori agricoli e al 34 % per quella dei confezionatori.

Il valore del voto di ciascun socio è calcolato proporzionalmente in base alla quantità di prodotto controllato e/o certificato per l'IGP "Rucola della Piana del Sele" da parte dell'organismo di controllo per ciascuna categoria di operatori.

Per la categoria dei produttori agricoli, ciascun consorziato ha diritto al voto in proporzione alla quantità di prodotto controllata. Il valore del voto, per singolo socio, si calcola nel modo seguente:

$$\left(\text{quantità di rucola prodotta e controllata} \right) / \text{quantità complessiva di rucola prodotta e controllata} \times 1000 \times 0,66.$$

Per la categoria dei confezionatori, ciascun consorziato ha diritto al voto in proporzione alla quantità di prodotto certificata. Il valore del voto, per singolo socio, si calcola nel modo seguente:

(quantità di rucola certificata e confezionata) / quantità complessiva di rucola certificata e confezionata x 1000 x 0,34.

Qualora il consorziato appartenga sia alla categoria dei produttori che a quella dei confezionatori, il valore complessivo del suo voto sarà dato dalla somma dei singoli valori di ciascuna categoria. Detti valori rappresenteranno il peso di ogni singola categoria per il periodo di tempo che va da una certificazione fino a quella nuova determinata dall'organismo di controllo.

I dati occorrenti per i calcoli di cui sopra saranno annualmente forniti al Consorzio dall'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Ai sensi dell'articolo 37 dello statuto è ammesso l'istituto della delega da conferire ad altro socio. La delega è esercitata esclusivamente in forma scritta, firmata dal socio, ovvero dal legale rappresentante in caso di socio diverso da persona fisica, ed è limitata a numero due deleghe per consorziato.

La delega sarà consegnata dal delegato al Presidente dell'assemblea prima dell'inizio della riunione e potrà essere conferita solo per singole assemblee.